CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 25 GIUGNO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Presidente					*
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere		15,07			
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere					X
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere					X
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere					X
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere		15,17			

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 8485/2025), si apre alle ore 15,04.

* Il Vice Presidente Gaetano Viciconte è assente per impegno istituzionale in rappresentanza del Consiglio.

Il verbale dell'adunanza del 18.06.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 23.06.25) viene approvato alle ore 15,04 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione della delibera n. 5 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,26.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 1

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3.
NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2024

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2024 (per i quali è dovuto il versamento della quota al CNF) erano 4.490, di cui avvocati cassazionisti 1.707 (inclusi coloro che sono diventati Cassazionisti in corso dell'anno) e 2.783 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi e coloro che sono diventati Avvocati nel corso dell'anno stesso;
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2024, dal 01.01.2024 alla data del 31.12.2024, sono 4.441 di cui Cassazionisti 1.695 (comprese le integrazioni) e di cui 2.746 Avvocati;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2024 risulta di € 197.471,00 (centonovantasettemilaquattrocentosettantuno/00) - di cui €. 109.005,00 (centonovemilacinque/00) per gli avvocati cassazionisti (1677 x 65,00), € 87.872,00 (ottantasettemilaottocentosettantadue/00) per gli avvocati non cassazionisti (2746 x 32) e €.594,00 (cinquecentonovantaquattro/00) per le integrazioni da avvocati non cassazionista a avvocati cassazionisti (18 x 33,00);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di € 197.471,00 (centonovantasettemilaquattrocentosettantuno/00) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2024 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2024 al 31.12.2024, precisando che il pagamento del contributo, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,06.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 2

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3.
NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2023 - INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2023 (per i quali è dovuto il versamento della quota al CNF) erano 4563, di cui avvocati cassazionisti 1.667 (inclusi coloro che sono diventati Cassazionisti in corso dell'anno) e 2.896 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi e coloro che sono diventati Avvocati nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr 1 del 12.06.2024 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino dal 01.01.2023 al 05.06.2024 per un importo pari a € 159.610,22 (centocinquantanovemilaseicentodieci/22);
- richiamata la delibera nr 11 dell'11.12.2024 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino dal 06.06.2024 al 06.12.2024 per un importo pari a € 77,46 (settantasette/46);
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2023, dal 07.12.2024 alla data del 31.12.2024, sono un Avvocato Cassazionista e un Avvocato non Cassazionista;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2023 risulta di €. 77,47 (settantasette/47), per un Avvocato cassazionista (1 x 51,65) e un Avvocato non Cassazionista (1 x 25,82);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di €. 77,47 (settantasette/47) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2023 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2023 al 31.12.2024.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,06.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 3

CNF - REGOLAMENTO 22.11.2013, n. 3.
NORME PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
VERSAMENTO EX ART. 5 DEL CONTRIBUTO AL C.N.F. PER L'ANNO 2022 - INTEGRAZIONE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visto l'art. 5 del Regolamento n. 3/2013 del C.N.F per la riscossione del contributo annuale dovuto allo stesso C.N.F;
- preso atto che, secondo i dati forniti dalla Segreteria, gli iscritti all'Albo per l'anno 2022 (per i quali è dovuto il versamento della quota al CNF) erano 4595, di cui avvocati cassazionisti 1633 (inclusi coloro che sono diventati Cassazionisti in corso dell'anno) e 2962 avvocati non cassazionisti, inclusi i Colleghi cancellatisi e coloro che sono diventati Avvocati nel corso dell'anno stesso;
- richiamata la delibera nr 9 del 14.06.2023 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 07.06.2023 per un importo pari a €. 158.240,93 (centocinquantottomiladuecentoquaranta/93);
- richiamata la delibera nr 16 del 20.12.2023 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino al 18.12.2023 per un importo pari a €. 2.686,01 (duemilaseicentottantasei/01);
- richiamata la delibera nr 2 del 12.06.2024 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino dal 19.12.2023 al 05.06.2024 per un importo pari a €. 206,61 (duecentosei/61);
- richiamata la delibera nr 10 dell'11.12.2024 con la quale è stato autorizzato il versamento di contributi incassati fino dal 06.06.2024 al 06.12.2024 per un importo pari a €. 103,29 (centotre/29);
- preso atto altresì che gli avvocati che hanno provveduto a corrispondere la quota di iscrizione annuale per il 2022 dal 07.12.2024 alla data del 31.12.2024, corrispondono ad un Avvocato non cassazionista;
- considerato pertanto che il contributo complessivo dovuto al CNF con riferimento alle quote già riscosse per l'anno 2022 risulta di €.25,82 (venticinque/82), per un avvocato non cassazionista (1 x 25,82);
- che tale importo è stato imputato nei capitoli di entrata ed uscita accesi tra le partite di giro del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a corrispondere al C.N.F. l'importo di €. 25,82 (venticinque/82) a titolo di contributo dovuto allo stesso per le quote incassate relative all'anno 2022 oltre che ad inviare l'elenco dei morosi per l'anno 2022 al 31.12.2024.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,06.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 6

CERIMONIA DI SAN BASILIDE
PATRONO POLIZIA PENITENZIARI
INVITO

Il Consiglio,

visto l'invito dei Direttori ed i Comandanti del NCP Sollicciano e della C.C. "M. Gozzini" (prot. 8458), per la partecipazione alla Santa Messa che verrà officiata, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Penitenziaria il prossimo 30 giugno,

DELIBERA

di delegare la Consigliera Silvia Cocchi a partecipare in rappresentanza dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,16.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 7

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2024	158	PESCI ANDREA		15,17
2024	174	POLI CARLO		15,19
2023	34	PASQUINUZZI PAOLA		15,20
2024	12	PESCATORI		15,22

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 15,22.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DALLE AVV.TE C. B. E M. B.

in merito alla possibilità per l'avvocato di produrre corrispondenza contenente una proposta transattiva e la relativa risposta

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 28 maggio 2025 (prot. n. 7251/25) le Avv.te C. B. e M. B. hanno chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,26.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze, 25 giugno 2025

RICHIESTA DI PARERE

Fatto e quesito

È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"quali difensori di fiducia della ABC, parte appellata nel procedimento civile innanzi la Corte di Appello di Firenze, dove parte appellante è stata onerata dal G.I. di attivare il procedimento di mediazione, veniamo a chiedere* ***parere****, al fine di tutelare gli interessi della cliente.*

In particolare, quello che ci riguarda è un contenzioso nel quale parte appellante si è munita di nuovo difensore a seguito del decesso del precedente, che ha seguito la fase di primo grado.

Il nuovo procuratore di parte appellante si è costituito nel giudizio di appello non riportandosi nel proprio atto difensivo a quello del primo procuratore deceduto ma limitandosi a dichiarare la propria rinuncia al giudizio ed agli atti del giudizio pur senza specifico mandato.

In sede di note sostitutive di prima udienza, l'odierna difesa di parte appellata, ha contestato la circostanza. La Corte dunque non ha pronunciato l'estinzione del giudizio, delegando parte appellante ad instaurare la mediazione, come da ordinanza che si allega.

Tenuto conto che parte appellante nel frattempo aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per il giudizio di primo grado, ad oggi residuano dovute le spese legali del giudizio di appello di parte appellata.

Nonostante il nostro invito alla conciliazione, parte appellante ha espressamente riferito né di aver instaurato la mediazione delegata né di essere disponibile a pagare alcunché per spese legali del giudizio di appello.

Al fine di non incorrere nella violazione dell'art.48 del codice deontologico forense, siamo a porre l'attenzione del Consiglio adito sul seguente quesito:

«per parte appellata, è corretto produrre le mail intercorse (che si allegano) con il collega avversario inerenti quanto proposto in punto di spese legali, al fine di motivare l'istanza di anticipazione di udienza alla Corte di Appello, che nell'Ordinanza allegata aveva rinviato l'udienza per la verifica della mediazione al 30.06.2026, essendo certo che tale verifica avrà esito negativo per espresso disinteresse della controparte alla mediazione delegata, nonché al pagamento delle spese di lite?»"

* * *

Risposta al quesito

Vengono in rilievo le norme deontologiche contenute nell'art. 48 c.d.f., rubricato *"Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega"*, il quale dispone:

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. (...)

4. (...)

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

* * *

La lettura della corrispondenza allegata alla richiesta di parere fa ritenere *prima facie* la lettera dell'11 aprile 2025, non tanto come una richiesta di pagamento di somma, quanto piuttosto come una proposta di transigere la controversia oggetto di appello in punto di spese legali. Anche la successiva mail del 23 maggio 2025 qualifica la suddetta e-mail in termini di *"proposta transattiva"*.

Si deve ritenere pertanto che le lettere dirette al difensore della parte appellante e la relativa risposta rientrino fra la corrispondenza *"contenente proposte transattive e relative risposte"* e non possa pertanto essere prodotta in giudizio ai sensi del comma 1 dell'art. 48 c.d.f.

Né l'analisi della fattispecie come descritta nel quesito fa ritenere che essa possa rientrare in una delle eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 48 c.d.f.

Pare opportuno precisare, quanto all'autore della comunicazione, che è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta, poiché, "mutatis mutandis, *il precetto contenuto nell'art. 28* [ora art. 48 c.d.f.] *non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione*" (vedi C.N.F., sent. n. 194/2017).

Anche se la corrispondenza proviene dallo stesso avvocato che vorrebbe depositarla in giudizio, pertanto, essa non può essere prodotta.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2025

DELIBERA n. 9

PARERE RICHIESTO DALLE AVV. S.M.

in merito alla possibilità per l'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo per accettare un rapporto di lavoro a tempo determinato quale legale interno di una società di svolgere attività di consulenza stragiudiziale

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 4 giugno 2025 (prot. n. 7573/25) l'Avv. S. M. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,42.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 25 giugno 2025

RICHIESTA DI PARERE

Fatto e quesito

È stata formulata la seguente richiesta di parere: *"mi sono dovuta cancellare dall' ordine due mesi fa perché ho accettato un incarico a tempo determinato in una azienda come legale interno.*

Volevo sapere se posso comunque rendere pareri legali a dei clienti o svolgere questioni stragiudiziali".

* * *

Risposta al quesito

Viene in rilievo l'art. 2 della l. 247/2012, rubricato "*Disciplina della professione di avvocato*", il quale stabilisce che:

1. *(...)*
2. *(...)*

3. *L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

4. *(...)*

5. *Sono* ***attività esclusive dell'avvocato****, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.*

6. *Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale,* ***ove connessa all'attività giurisdizionale****, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.* ***È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del***

datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. *Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti".*

Pertanto:

1. l'avvocato abilitato ma non iscritto all'albo non può esercitare la professione forense consistente nelle attività di competenza esclusiva dell'avvocato iscritto all'albo come individuate dal comma 5 della norma citata (l'esercizio abusivo della professione è sanzionato dall'art. 348 c.p.);
2. l'avvocato abilitato ma non iscritto può comunque svolgere attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale purché tale attività non sia prodromica alla successiva instaurazione di un giudizio (a titolo di esempio si deve ritenere che l'avvocato non iscritto non possa assistere la parte in mediazione qualora essa sia condizione di procedibilità per l'accesso a un giudizio);
3. l'avvocato non iscritto che abbia un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di assistenza continuativa e coordinata con altro soggetto fisico o giuridico può svolgere attività di consulenza o assistenza stragiudiziale nell'esclusivo interesse di tale soggetto o, se in forma di società, di soggetti controllanti, controllati o collegati.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze